

STATUTO ANPAC

Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile

TITOLO I

GENERALITA' - SEDE - DURATA - SCOPI - ADESIONE -
OBBLIGHI

ART. 1 - GENERALITA' - SEDE - DURATA

Tra i membri che aderiscono liberamente al presente Statuto è costituita, ai sensi dell'Art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'ANPAC, Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile.

La sua sede è stabilita in Roma.

Possono essere istituite sedi locali in ambiti territoriali.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - SCOPI - PRINCIPI

1 - L'Associazione è apartitica ed è fondata sul principio della assoluta indipendenza ed autonomia del sindacalismo nei confronti dello Stato, dei Partiti e dei gruppi politici.

2 - L'Associazione ritiene di primaria importanza sviluppare la più ampia convergenza di tutte le figure professionali del settore aereo all'interno di una associazione professionale e sindacale unitaria.

3 - L'Associazione può aderire a organizzazioni di tipo federativo nazionali ed internazionali e sottoscrivere specifici protocolli federativi o di affiliazione con organizzazioni che abbiano caratteristiche e finalità coerenti con il presente Statuto.

4 - L'ANPAC ha lo scopo:

1. di unire in un unico soggetto rappresentativo tutti i Piloti e gli Assistenti di Volo delle Compagnie Aeree operanti in Italia al fine di promuovere il massimo livello di sicurezza delle operazioni di volo e di tutelare e rafforzare le prerogative professionali degli aeronaviganti;

2. di favorire la convergenza nella stessa Associazione di tutte le altre Categorie Professionali che operano nel settore dell'aviazione civile nazionale;

3. di tutelare gli interessi ed i diritti morali, materiali e sociali, collettivi ed individuali degli aderenti, migliorando le condizioni professionali, previdenziali, assicurative e promuovendo un sempre più alto livello professionale, etico e morale degli aderenti;

4. di assicurare la rappresentanza delle categorie professionali dell'aviazione civile presso le imprese che operano nel settore aeronautico, l'amministrazione dello Stato, gli organismi nazionali, internazionali,



davanti all'opinione pubblica e comunque in ogni occasione ed in ogni istanza ritenuta opportuna;

5. di discutere, negoziare e firmare Contratti Collettivi di Lavoro, nazionali o aziendali, per le categorie professionali rappresentate e curarne l'applicazione;

6. di stabilire e mantenere fattivi rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali, nazionali ed internazionali, rappresentative del personale che opera nell'aviazione civile;

7. di sviluppare la cultura e la ricerca tecnico-scientifica in materia aeronautica per contribuire al costante miglioramento della sicurezza della navigazione aerea.

Per il conseguimento degli scopi associativi e per una più efficace tutela dei diritti degli associati, anche in un'ottica solidaristica, l'associazione potrà sostenere tutte le iniziative ritenute opportune, ivi inclusa la partecipazione o la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, associazioni o società) per la produzione e l'erogazione di servizi e attività scientifiche, culturali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali e di formazione professionale.

4 - L'ANPAC si ispira ai seguenti principi:

1. le cariche sono elettive;

2. le elezioni avvengono secondo le norme del presente Statuto;

3. le decisioni sono valide se adottate dagli organismi competenti in riunioni validamente convocate e costituite;

4. la libertà di espressione ed il rispetto di tutte le opinioni degli associati.

ART. 3 - ADESIONE

Possono richiedere di aderire all'ANPAC tutti gli appartenenti alle categorie professionali rappresentate dall'associazione che operano nell'ambito dell'Aviazione Civile Nazionale che abbiano conseguito una licenza, un brevetto o una certificazione rilasciati da una Autorità Aeronautica.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata all'Esecutivo ed implica l'accettazione di tutte le norme contenute nello Statuto.

ART. 4 - QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si assume al momento dell'accettazione della domanda da parte dell'Esecutivo ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non vengano rassegnate le dimissioni con lettera raccomandata o posta certificata.

La qualifica di associato si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per espulsione deliberata ai sensi del presente Statuto;
- c. per mancato pagamento delle quote associative.

ART. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo del rispetto delle norme del presente Statuto nonché di tutte le delibere adottate dagli organi associativi e del pagamento delle quote associative.

Con l'adesione ogni associato conferisce esplicito mandato all'ANPAC per il perseguimento degli scopi statutari e si impegna ad un comportamento corretto e leale verso l'associazione e verso gli altri associati astenendosi da azioni che possano essere di nocimento alla buona immagine dell'associazione o della propria categoria.

Ogni associato si impegna ad accettare le decisioni del Comitato dei Saggi in caso di controversie tra associati o sull'applicazione del presente Statuto.

Ogni funzione sindacale dell'ANPAC dovrà essere svolta nella stretta osservanza dello Statuto e dell'etica associativa.

L'attività sindacale può essere svolta sia nei giorni liberi che nei giorni di permesso sindacale.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Congresso;
- b) il Presidente;
- c) i Segretari Generali;
- d) il Segretario Esecutivo;
- e) i Coordinatori Nazionali di categoria
- f) i Vice Coordinatori Nazionali di categoria
- g) l'Esecutivo;
- h) il Comitato dei Saggi;
- i) il Consiglio Nazionale;
- j) l'Assemblea dei Delegati;
- k) i Delegati Aziendali (RSA).

ART. 7 - IL CONGRESSO

1. Il Congresso è costituito dai membri dell'Esecutivo e dai Delegati (RSA) eletti nelle diverse unità produttive.

2. Tutte le cariche associative all'apertura dei lavori congressuali sono dimissionate d'ufficio. Restano in carica per i lavori congressuali ?no alle elezioni dei nuovi organi.

3. L'Esecutivo e il Comitato dei Saggi riuniti in sessione comune straordinaria stabiliscono di volta in volta le modalità relative alla partecipazione ed al



numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati per singole Aziende.

4. E' ammessa la partecipazione per delega affidata ad uno dei componenti. Ogni componente non potrà detenere più di tre deleghe.

5. Il Congresso viene convocato:

a) in via ordinaria ogni 4 anni;

b) in via straordinaria su formale richiesta di almeno i 2/3 degli aderenti all'Associazione.

6. Il Congresso sia ordinario che straordinario è valido:

a) in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega scritta di almeno il 50% degli aventi diritto;

b) in seconda convocazione da tanti quanti sono gli intervenuti in proprio o per delega scritta.

7. Le delibere del Congresso sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti, deleghe comprese, tranne nei casi in cui lo Statuto preveda diverse maggioranze qualificate.

8. Il Congresso elegge l'Esecutivo, formato dal Presidente, dai Segretari Generali (delle categorie che non esprimono il Presidente), dal Segretario Esecutivo, dai Coordinatori Nazionali e dai Vice Coordinatori nazionali.

9. Il Congresso è l'organo cui spetta fissare le direttive dell'azione sindacale e le politiche generali da seguire nel corso del mandato quadriennale da parte dell'Esecutivo.

10. Il Congresso è demandato a sciogliere l'Associazione in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.

11. Il Congresso è presieduto dal Presidente del Comitato dei Saggi.

ART. 8 - IL PRESIDENTE *

Viene eletto, congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo, dal Congresso.

Nell'ambito del quadriennio del mandato elettorale ogni categoria professionale esprime, per la durata di un biennio, la carica di Presidente di ANPAC attraverso la rotazione dell'incarico tra i Segretari Generali di Categoria. Il criterio di alternanza viene approvato dall'Esecutivo con la maggioranza dei due terzi.

Rappresenta l'ANPAC in tutte le circostanze ove si espliciti l'azione negoziale, organizzativa e sindacale in tutte le sedi istituzionali ed aziendali.

Presiede l'Esecutivo.

Presiede tutte le riunioni in cui ritenga necessaria la sua presenza.

E' il rappresentante legale dell'associazione e la rappresenta in giudizio.

Esercita funzione di programmazione e controllo dell'attività sindacale.

ART. 9 - I SEGRETARI GENERALI

Vengono eletti dal Congresso, congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo, nella misura di uno per ogni categoria professionale rappresentata da ANPAC.

A rotazione, per la durata di ventiquattro mesi, ricoprono la carica di Presidente.

Sono componenti dell'Esecutivo.

Rappresentano l'ANPAC in tutte le circostanze ove si esplichino l'azione negoziale, organizzativa e sindacale in tutte le sedi istituzionali ed aziendali.

Hanno la responsabilità dell'attività sindacale relativa alla categoria alla quale appartengono.

Possono partecipare a qualsiasi riunione e la presiedono in assenza del Presidente.

ART. 10 - IL SEGRETARIO ESECUTIVO

Viene eletto dal Congresso congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo.

Può partecipare a qualsiasi riunione e la presiede in assenza del Presidente o dei Segretari Generali.

E' componente dell'Esecutivo.

Esercita funzioni decisionali, esecutive e di rappresentanza su delega dell'Esecutivo.

Redige il bilancio annuale associativo.

Coordina lo staff ed i dipendenti e assicura l'operatività della funzione di segreteria e amministrazione dell'associazione.

Cura la verbalizzazione delle riunioni del Congresso e del Comitato Esecutivo.

ART. 11 - I COORDINATORI NAZIONALI DI CATEGORIA

Vengono eletti dal Congresso congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo.

Possono partecipare a qualsiasi riunione attinente la propria Categoria e la presiedono in assenza del Presidente, del Segretario Generale di categoria o del Segretario Esecutivo.


Sono componenti dell'Esecutivo.

Coordinano l'attività sindacale specifica della categoria alla quale appartengono avvalendosi della collaborazione dei Vice Coordinatori Nazionali ai quali possono assegnare deleghe.

ART. 12 - I VICE COORDINATORI NAZIONALI DI CATEGORIA

Vengono eletti dal Congresso, congiuntamente agli altri componenti dell'Esecutivo, nella misura di tre per ogni categoria professionale rappresentata.

Possono partecipare a qualsiasi riunione attinente la



propria Categoria e la presiedono in assenza del Presidente, del Segretario Generale di categoria, del Segretario Esecutivo o del Coordinatore Nazionale.

Sono componenti dell'Esecutivo.

I Vice Coordinatori Nazionali ricoprono la funzione di coordinamento con i Delegati Aziendali (RSA) al fine di ottimizzare la gestione delle trattative e di verificare il buon andamento delle attività sindacali. A loro possono essere assegnate specifiche deleghe dal Coordinatore Nazionale.

ART 13 - L'ESECUTIVO

Compongono l'Esecutivo:

il Presidente, i Segretari Generali, il Segretario Esecutivo, i Coordinatori Nazionali, i vice Coordinatori Nazionali.

L'Esecutivo resta in carica 4 anni.

In caso di necessità di sostituzione di uno dei suoi membri per dimissioni o indisponibilità permanente l'Esecutivo coopterà un nuovo membro tra gli associati appartenenti alla categoria professionale del membro da sostituire. La cooptazione verrà sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Delegati della categoria interessata.

Delibera con maggioranza qualificata di almeno i due terzi sulle materie di carattere generale.

Per la ratifica delle parti specifiche attinenti le singole categorie professionali in caso di stipula o rinnovo dei Contratti Nazionali o Aziendali, nell'ambito della maggioranza qualificata di cui sopra, è necessaria in ogni caso la maggioranza della categoria cui si riferiscono.

Viene convocato, di norma ogni due mesi, dal Presidente, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti tramite posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta e deve comprendere l'ordine del giorno.

E' ammessa la partecipazione per delega rilasciata ad uno dei componenti.

In via indicativa e non esaustiva l'Esecutivo:

- a. Convoca il Consiglio Nazionale;
- b. proclama le azioni di sciopero ed approva ogni altra azione sindacale proposta dalle singole strutture;
- c. decide sull'acquisto, vendita, gestione ed amministrazione dei beni sociali, stabilendo le deleghe di firma degli atti amministrativi, bancari e notarili;
- d. stabilisce le quote associative;
- e. può istituire in ambito territoriale sedi locali

nominandone gli organismi responsabili;

f. approva il bilancio dell'associazione presentato dal Segretario Esecutivo e lo sottopone a ratifica del Consiglio Nazionale.

g. delibera le variazioni statutarie da sottoporre a ratifica del Consiglio Nazionale.

h. delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti l'adesione ad ANPAC di altre Categorie professionali che operano nell'Aviazione Civile nazionale;

i. può modificare l'ubicazione della sede legale dell'associazione nell'ambito della stessa Provincia con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti e con obbligo da parte dell'Esecutivo di darne immediata comunicazione verso i terzi;

j. può nominare (cooptare) Delegati aziendali (RSA) in accordo all'Art.16 del presente Statuto.

ART. 14 - COMITATO DEI SAGGI

E' l'organo di garanzia statutaria e giurisdizionale dell'Associazione.

Il Comitato dei Saggi ha il compito di dirimere le controversie tra Associati o fra Associati ed Associazione che si connettano all'applicazione dello Statuto o delle delibere degli organi associativi. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono la censura e l'espulsione.

E' l'organo di garanzia del corretto svolgimento del Congresso e redige apposita relazione al termine dei lavori congressuali.

E' composto da 6 (sei) membri eletti a suffragio universale tra gli associati. Devono essere stati iscritti all'Associazione continuativamente negli ultimi 5 anni e durano in carica 5 anni.

Elegge al suo interno un Presidente del Comitato che ne coordina l'attività.

Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi membri, ma in tal caso le decisioni devono essere prese all'unanimità.

ART. 15 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

E' composto dai membri dell'Esecutivo e dai Delegati Aziendali (RSA) delle Categorie rappresentate dall'ANPAC.

E' presieduto dal Presidente.

Viene convocato almeno una volta all'anno dall'Esecutivo o se richiesto da almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Ratifica le modifiche al presente Statuto deliberate dall'Esecutivo.

Ratifica il bilancio annuale dell'associazione approvato dall'Esecutivo entro il mese di giugno

dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Aggiorna ed attualizza le direttive generali sindacali stabilite dal Congresso all'inizio del mandato quadriennale dell'Esecutivo.

ART. 16 - DELEGATI AZIENDALI (R.S.A.)

In conformità all'art. 19 della Legge 20.5.70 n. 300 le RR.SS.AA. possono essere costituite in ogni singola azienda.

Nelle aziende con più di 50 associati viene eletto un numero di Delegati aziendali (RSA) in misura di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) associati appartenenti ad ogni azienda.

L'Esecutivo in caso di numero insufficiente di candidati, allo scopo di garantire adeguata rappresentanza ai lavoratori ai sensi della legge 300/70, può nominare (cooptare) Delegati aziendali (RSA) nelle more della definizione del processo elettorale.

I Delegati aziendali hanno l'obbligo di rimettere formalmente il loro mandato 10 giorni prima delle elezioni dei delegati al Congresso.

Restano comunque in carica per il normale svolgimento della loro funzione sindacale fino alle nuove nomine come previsto dalle norme del presente Statuto.

I Delegati (RSA) delle singole aziende eleggeranno al loro interno i rispettivi responsabili di struttura.

Essi sono, da una parte, i rappresentanti degli iscritti e, dall'altra, i rappresentanti dell'Associazione presso gli enti aziendali di loro competenza.

Il loro compito primario è il proselitismo e l'informazione sindacale agli aderenti:

- verso il Sindacato, esprimendo il punto di vista degli aderenti e specificando i problemi che li preoccupano;

- verso gli aderenti, assicurando la loro disponibilità all'azione sindacale e dando ragione delle diverse opzioni e scelte sindacali.

I Delegati aziendali (RSA) hanno il compito di:

a. curare i rapporti con gli iscritti ed i rappresentanti dell'Azienda;

b. accertare l'applicazione dei Contratti di Lavoro da parte dell'Azienda;

c. formulare richieste per accordi aziendali;

d. curare l'informativa con gli associati e con la categoria in generale, all'interno delle rispettive aziende;

e. partecipare attivamente all'esterno dell'associazione per la produzione e divulgazione

dell'informativa.

I Delegati aziendali (RSA) nominano al loro interno i membri delle varie commissioni di competenza di questo organismo, inclusi i Delegati Tecnici che cureranno i rapporti con il Dipartimento Tecnico dell'associazione. Tali incaricati provvederanno a relazionare in merito ai lavori delle varie commissioni, oltre che il responsabile della struttura, l'Esecutivo per le rispettive competenze.

I Delegati aziendali (RSA) hanno il compito primario dell'azione di proselitismo.

I Delegati aziendali (RSA) si riuniscono di norma una volta al mese su convocazione del loro Responsabile.

I Delegati aziendali (RSA) non possono ricoprire cariche sindacali in altre organizzazioni nazionali.

Gli associati pensionati, non dipendenti da aziende in attività, potranno esprimere tramite analogo processo elettorale fino ad un massimo di 2 delegati per Categoria Professionale rappresentata da ANPAC che avranno le medesime attribuzioni dei Delegati aziendali (RSA) specificatamente per le materie di propria pertinenza.

ART. 17 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

E' composta dai Delegati aziendali delle singole categorie professionali rappresentate dall'ANPAC, dal Coordinatore Nazionale e dai Vice Coordinatori Nazionali.

E' ammessa la partecipazione per delega.

E' un organismo consultivo presieduto dal Coordinatore Nazionale di categoria.

Si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi su convocazione del Coordinatore Nazionale di categoria o su richiesta scritta di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

L'Assemblea dei delegati di categoria discute sulle attività sindacali e coordina le stesse tra le diverse aziende rappresentate.

Può formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione dell'Esecutivo.

In caso di sostituzione di un membro dell'Esecutivo appartenente alla stessa categoria professionale l'Assemblea dei Delegati ratifica la cooptazione effettuata dall'Esecutivo.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E DIPARTIMENTI

ART. 18 - FINANZE, AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Il Segretario Esecutivo è tenuto alla redazione del bilancio annuale dell'associazione, la cui approvazione è demandata all'Esecutivo con successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale entro e non

oltre il 30 giugno dell'anno seguente.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dall'ammontare delle quote versate dagli iscritti;
- b) da eventuali interessi attivi;
- c) da eventuali beni immobili;
- d) da eventuali beni mobili, compresi quelli contenuti nella sede sociale;
- e) da eventuali giacenze bancarie.

L'Associazione non distribuirà utili, né avanzi di gestione, né fondi di riserva o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione di utili e fondi siano imposte per legge.

ART. 19 - DIPARTIMENTI

Sono costituiti dall'Esecutivo, entro 30 giorni dal suo insediamento, il Dipartimento Tecnico, il Dipartimento Previdenza, Il Dipartimento Pari Opportunità, il Dipartimento Salute, il Dipartimento Comunicazione, il Dipartimento Relazioni Internazionali.

I Dipartimenti sono diretti da un Direttore nominato dall'Esecutivo.

I regolamenti di funzionamento e l'organizzazione dei Dipartimenti sono predisposti dal rispettivo Direttore e sottoposti all'approvazione dell'Esecutivo.

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento

ART. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto, norme di attuazione e regolamenti, sono demandate all'Esecutivo e ratificate dal Consiglio Nazionale.

Per tali modifiche e' richiesto:

- a. la presenza di almeno i due terzi dei componenti;
- b. un voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

ART. 21 - SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione può essere sciolta dal Congresso con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in seguito a referendum certificato. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo il parere dell'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 L.23.12.96 n. 662 se ancora vigente. Viene fatta salva ogni diversa destinazione del patrimonio che dovesse essere imposta dalla legge.

TITOLO V

REGOLAMENTO ELETTORALE

ELEZIONE DELEGATI AZIENDALI (R.S.A.)

Sono eletti in misura di uno ogni azienda rappresentata. Per le aziende con più di cinquanta associati sono eletti nella misura di uno ogni cinquanta associati.

L'elezione avviene per suffragio diretto nelle singole aziende.

Sono eletti nel numero stabilito preventivamente dall'Esecutivo e dal Comitato dei Saggi in riunione congiunta in occasione della preparazione del Congresso.

Le votazioni avverranno per scrutinio segreto e potranno essere svolte anche con sistema elettronico previa delibera dell'Esecutivo.

Ogni associato potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà del numero di delegati da eleggere tra i candidati delle singole aziende, con un massimo di tre.

I candidati per le elezioni dei Delegati aziendali (RSA) dovranno rispettare quanto previsto nei seguenti punti:

- a. presentare la propria candidatura entro i termini stabiliti dall'Associazione;
- b. avere i requisiti morali, etici e professionali confacenti agli scopi dell'Associazione;
- c. avere un minimo di due anni di iscrizione ininterrotta all'ANPAC.

L'Esecutivo potrà prendere in considerazione candidature di associati che, pur non essendo in possesso del requisito al punto c), abbiano i requisiti previsti ai punti a) e b).

Per ogni votazione risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti ricevuti dagli iscritti all'ANPAC nelle rispettive Aziende.

A parità di suffragi risulterà eletto il candidato che abbia maggiore anzianità associativa, a parità di anzianità associativa sarà considerata la maggiore età anagrafica.

F.to: Giovanni Galiotto

F.to: Antonio Divietri

F.to: Gianluca Russo notaio

La presente copia composta di *di seguito* facciate è conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, depositato nei miei atti e viene rilasciata, da me Avv. Gianluca RUSSO, Notaio in Fiumicino, per gli usi di legge.

Fiumicino, lì

23 DIC 2014

